



Mantova, lì 21 Gennaio 2014  
Circolare n. 04/2014

Alle Aziende Clienti  
- Loro Sedi -

**COMUNICAZIONE ANNUALE IVA  
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE  
per l'anno 2013**

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA  
e  
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Scheda comunicazione dati IVA (All. 1) *comprensiva di istruzioni operative e tabella codici IVA*
- Scheda dichiarazione annuale IVA 2014 per anno 2013 (All. 2)

**In relazione alle novità in merito alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.**

Si ricorda che non è possibile procedere a compensazioni in presenza di ruoli (Equitalia) scaduti pari o superiori ad Euro 1.500,00.

*A tal proposito è necessario compilare la scheda che si ripropone in coda alla presente circolare per l'autorizzazione alla compensazione.*

**È assolutamente**

**NECESSARIO ED IMPROROGABILE**

**PROVEDERE DA PARTE VOSTRA** alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate

**entro e non oltre il 03 Febbraio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura.

***In particolare per le aziende che decidono di presentare entro il 28/02 la sola dichiarazione IVA al fine di utilizzare il credito in compensazione dalla prima data utile (16/03) e le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un'eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 15.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.***

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

**Professionisti collaboratori:**

Arveti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara

## DICHIARAZIONE IVA ANNUALE (all. 2)

Le principali novità della dichiarazione IVA 2014 sono:

### QUADRO VE

La **sezione 2** è stata implementata con l'introduzione del rigo **VE23** riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i rigi della **sezione 3** sono stati rinumerati. Nella **sezione 4**, rigo **VE36**, è stato eliminato il campo riservato all'esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell'articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012. Il rigo **VE39** è stato ridenominato "Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies". A partire dal 1° gennaio 2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del volume d'affari.

### QUADRO VF

La **sezione 1** è stata implementata con l'introduzione del rigo **VF12** riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i successivi rigi della **sezione 1** e i rigi della **sezione 2** sono stati rinumerati. Nella **sezione 1**, rigo **VF20**, è stato eliminato il campo riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all'articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.

### QUADRO VL

Nella **sezione 2**, rigo **VL8**, è stato inserito il campo 2 denominato "di cui credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio". Il nuovo campo è riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73, per l'indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall'ufficio, che non può essere trasferito al gruppo IVA.

### QUADRO VO

Nella **sezione 1**, rigo **VO10**, è stata prevista una nuova casella a seguito dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2013. Nella **sezione 2**, rigi **VO23** e **VO24**, sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, non esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013.

## COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (all. 1)

- A seguito delle novità introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78/09 sulle compensazioni e crediti Iva, **sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che presentano la Dichiarazione IVA 2014 relativa al periodo d'imposta 2013 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2014;**
- **Sono inoltre esonerate le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2013 hanno conseguito un volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00** e i produttori agricoli con volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ovvero in regime semplificato;

### SANZIONI:

*E' bene sottolineare che la "comunicazione annuale dati IVA" non può essere rettificata od integrata e l'omissione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2065,00 in quanto tale adempimento non ha natura dichiarativa, ma è una mera comunicazione ed i dati eventualmente errati, saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.*

**SI RIPROPONE ESEMPIO DI COMPILAZIONE  
di Comunicazione Annuale IVA (All. 1)**

Si precisa che nell'allegato 1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA è necessario riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*).

**Vanno comunicati anche le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.**

Si precisa che ai fini della presente comunicazione **non rilevano**:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

<u>VENDITE</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>
Imponibile IVA al 21%	1.000.000,00	210.000,00
Vendite beni CEE (art 41 DL 331/93)	600.000,00	
Esportazioni (art.8 lett.a DPR 633/72)	850.000,00	
Operaz. NON Impon. (art. 9 DPR 633/72)	18.000,00	
Vendite esenti (art. 10 DPR 633/72)	20.000,00	
Integrazioni acquisti intracee (21%)	10.000,00	2.100,00
Cessione beni strumentali	1.000,00	210,00
Prestazioni di servizi cee (art. 7 ter)	1.000,00	

<u>ACQUISTI</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>
Acquisti IVA al 4%	200,00	8,00
Acquisti IVA al 21%	1.000.000,00	210.000,00
Acquisti IVA 21% indetraibile	2.500,00	525,00
Acq. Intracee di beni (autof. 21%)	10.000,00	2.100,00
Trasporto intracee (autof. Art. 17)	30.000,00	6.300,00
Acquisti esclusi (art.15 DPR 633/72)	2.100,00	
Acquisti esenti (art. 10 DPR 633/72)	3.000,00	
Acquisti NON Impon. (art. 9 DPR 633)	12.000,00	
Acquisti beni strumentali	10.000,00	2.100,00

<b>Operazioni attive</b>	<u>CD1 campo 1:</u>	2.490.000,00	
<i>Oper. non imponibili vendita</i>	<u>CD1 campo 2:</u>		868.000,00
<i>operazioni esenti vendita</i>	<u>CD1 campo 3:</u>		20.000,00
<i>cessioni Intra di beni</i>	<u>CD1 campo 4:</u>		600.000,00
<i>cessione beni strumentali</i>	<u>CD1 campo 5:</u>		1.000,00

<b>Operazioni passive</b>	<u>CD2 campo 1</u>	1.067.700,00	
<i>Oper. non imponibili acquis.</i>	<u>CD2 campo 2</u>		12.000,00
<i>Operazioni esenti acquis.</i>	<u>CD2 campo 3</u>		3.000,00

Acquisti Intra di beni	<u>CD2 campo 4</u>	10.000,00
Acquisti beni strumentali	<u>CD2 campo 5</u>	10.000,00
Imponibile importazioni oro	<u>CD3 campo 1</u>	
Imposta oro	<u>CD3 campo 2</u>	
Imponibile importazioni rottami	<u>CD3 campo 3</u>	
Imposta rottami	<u>CD3 campo 4</u>	
Totale IVA esigibile	<u>CD4</u>	212.310,00
Totale IVA detraibile	<u>CD5</u>	220.508,00
IVA dovuta	<u>CD6 campo 1</u>	
IVA a credito	<u>CD6 campo 2</u>	8.198,00

**Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.6)**

### **Compensazione crediti IVA**

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2013 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2014 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2014, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/8 e sul DPR n.542/99.

**A decorrere dal 1° aprile 2012 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12) la soglia di credito compensabile liberamente è stata ridotta ad € 5.000,00 (originariamente e fino al 31.03.2012 era pari ad € 10.000,00)**

Va riepilogato e ricordato che:

- la **compensazione** nel **modello F24** dei crediti IVA di importo **superiore a € 5.000,00 annui** può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale (modello TR);
- per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000,00 annui, vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad 15.000,00 annui** comporta altresì l'**obbligo** che la dichiarazione annuale Iva, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti).
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili è di **€ 516.456,90** per ciascun anno solare.



Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

**Il D.L. n.35 del 06/04/2013 pubblicato in G.U. n. 82 ha aumentato il limite a decorrere dal 2014 a 700.000,00 euro.**

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro.**

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc.....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95),
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue:

*Carta intestata azienda*

**Ditta**

**Spett.le  
Studio Mantovani & Associati s.s.  
Via Acerbi, 35  
46100 Mantova (MN)**

**Oggetto:** compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in qualità di ..... dell'azienda \_\_\_\_\_, autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00, inoltre

**esonera espressamente**

lo studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

*La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

**Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)